SENT. 158/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Ida	Contino	Consigliere
Rossella	Cassaneti	Consigliere
Lucia	d'Ambrosio	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 62470 del registro di Segreteria promosso da CERCIELLO Giuseppina, nata a Pomigliano d'Arco (NA) il 09.10.1989, (C.F. CRCGPP89R49G812N), residente in Castello di Cisterna (NA) alla via A. Gramsci n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pignatiello (C.F. PGNNCL71M18G812P), con il quale è elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. nicola.pignatiello@pecavvocatinola.it;

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE LOMBARDIA

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 126/2025 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, depositata in data 26.08.2025.



Esaminati gli atti d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2026, con l'assistenza del Segretario dott. Giulia Romagnoli, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'avv. Nicola Pignatiello per l'appellante, e il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott.ssa Sabrina D'Alesio.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata, la Sezione territoriale, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato l'odierna appellante al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito la somma di euro 31.332,89 per aver percepito indebitamente, in forza di un falso titolo di studio, le retribuzioni dal 2018 al 2022, in quanto inquadrata nei ruoli del personale scolastico ATA – collaboratore scolastico.

Avverso tale decisione, con atto pervenuto in data 2 ottobre 2025, ha interposto appello la soccombente, patrocinata come in atti, lamentando:

1) "*Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 1 del c.g.c. e 1, comma 2, della legge 20 del 1994*".

Ad avviso dell'appellante la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. A suo dire, non appare condivisibile il ragionamento seguito dai Giudici di prime cure laddove, al fine di paralizzare l'eccezione di

prescrizione, si afferma che il "*dies a quo decorre dalla data del 12.4.2022 in cui è stato chiesto il rinvio a giudizio*". Qualora la Sezione di prime cure avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie e processuali – *in primis* il certificato di veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 7 D.M. 640 del 30/08/2017, registro protocollo del 06.11.2018, esistente negli atti del fascicolo di indagine – avrebbe dovuto considerare che la sig.ra Cerciello Giuseppina aveva presentato la documentazione che si assume falsa in data 27.10. 2017. È, pertanto in tale ultima data che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto individuare il *dies a quo* del decorso del termine di prescrizione quinquennale, "*non essendovi alcuna norma e/o ragionamento logico/giuridico da cui possa desumersi la connessione tra il decorso del termine prescrizionale in commento con l'inizio del procedimento penale*". Ciò risulterebbe anche dal fatto che gli stessi Giudici della Sezione territoriale, nel rigettare l'istanza di sospensione per pregiudizialità, hanno rimarcato che "*il processo contabile e quello penale sono reciprocamente autonomi e che la pendenza di quello penale non determina una causa di pregiudizialità...*". Risultando, pertanto, maturato il termine di prescrizione quinquennale, il diritto al risarcimento del danno si sarebbe prescritto, essendo decorsi cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso (27.10.2017).

2) "*Contraddittorietà della decisione impugnata. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 del c.c.".*

La Sezione territoriale sarebbe incorsa in evidente contraddizione

laddove avrebbe accolto solo parzialmente il secondo argomento difensivo formulato dall'odierna appellante in quanto, pur valorizzando la circostanza secondo cui le prestazioni lavorative della collaboratrice scolastica non richiedevano una grande professionalità e sono state svolte dalla predetta con dedizione e senza alcuna contestazione da parte degli istituti che se ne sono avvalse, si è limitata apoditticamente a ridimensionare l'importo del danno erariale, anziché escluderlo tout court come sarebbe stato doveroso fare. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto della corresponsabilità dell'ente pubblico che aveva obbligo di controllo della documentazione fornita dalla Cerciello, né del fatto che se la Pubblica Amministrazione avesse compiuto immediatamente gli accertamenti sui titoli, la Cerciello avrebbe espletato la prestazione nel massimo per un anno. Non avendo la P.A. provveduto a tanto, quest'ultima si sarebbe avvalsa per più di cinque anni dell'opera della Cerciello che con merito ha portato avanti il proprio lavoro, per poi vedersi richiedere la restituzione di tutte le retribuzioni percepite nel periodo di riferimento.

Conclusivamente, l'appellante chiede che sia dichiarata la prescrizione dell'azione risarcitoria e in ogni caso l'integrale riforma della sentenza impugnata con proscioglimento totale da ogni addebito; in via subordinata, una ulteriore riduzione del danno.

Con memoria depositata in data 20.07.2026, il difensore dell'appellante ha insistito per l'accoglimento del gravame, in relazione al proficuo svolgimento delle mansioni affidate alla

dipendente; sotto altro profilo, ha sostenuto di aver contestato, in primo grado, la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso, dichiarando di aver fatto affidamento sulla legittimità del titolo; eccepito la prescrizione; chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, nel quale l'appellante ha sempre disconosciuto gli addebiti. Tale linea difensiva sarebbe radicalmente incompatibile con una pretesa non contestazione dei fatti costitutivi della responsabilità.

Con atto depositato in data 27.07.2026, ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale, contestando tutti i motivi di gravame. Quanto alla dedotta erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione, la parte pubblica appellata evidenzia che la scoperta del fatto dannoso è potuta avvenire solo al momento della richiesta di rinvio a giudizio (12.04.2022), non potendo l'Amministrazione, che pure aveva eseguito i relativi controlli, avvedersi, all'atto della presentazione della domanda (27.10.2017), della falsità dei diplomi presentati, dolosamente occultata. In relazione, poi, al secondo motivo di gravame, si rinvia alla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 1-bis, legge n. 20 del 1994 che, secondo la Procura generale, avrebbe legittimato alla riduzione del solo 50% dell'importo accertato come danno.

La Procura generale ha chiesto, pertanto, il rigetto del gravame e la condanna alle spese del grado.

All'udienza odierna, sentite le parti presenti che hanno confermato le

conclusioni rassegnate in atti, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

2. La ricostruzione in fatto della vicenda risulta necessaria e propedeutica alle successive valutazioni della *quaestio juris*. Risulta accertato e documentalmente provato che in data 27.10.2017, la sig.ra Cerciello presentava, presso l'Istituto tecnico agrario "Pastori" di Brescia, domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale A.T.A. per il triennio 2017/2019 per la Provincia di Brescia; successivamente, in data 07.04.2021, la stessa, ai sensi del D.M. n. 50 del 03.03.2021, presentava domanda di inserimento/conferma/aggiornamento, ai fini delle graduatorie per il triennio 2021/2024, sempre per la Provincia di Brescia e per lo stesso profilo professionale. La sig.ra Cerciello otteneva l'inserimento in graduatoria, avendo dichiarato il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa di riferimento per l'accesso ai profili professionali di cuoco e di collaboratore scolastico, attestando, nello specifico, di aver conseguito la qualifica di operatore dei servizi per la ristorazione/settore cucina presso l'I.P. "Passarelli" di San Marco di Castellabate nell'A.S. 2012/2013 con il punteggio di 100/100; tale dichiarazione veniva resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

A seguito dell'utile posizione nella graduatoria per il profilo

professionale di collaboratore scolastico, la sig.ra Cerciello stipulava i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato per 36 ore settimanali:

a) dal 04.10.2018 al 30.06.2019 presso il Liceo Calini di Brescia;

b) dal 01.07.2019 al 31.07.2019 presso il medesimo Liceo Calini di Brescia;

c) dal 02.10.2019 al 31.08.2020 presso l'I.C. statale Ovest 2 di Brescia;

d) dall'11.09.2020 al 20.09.2020 presso l'I.T. commerciale statale "Abba - Ballini" di Brescia

e) dal 22.09.2020 al 29.09.2020 (a seguito della risoluzione anticipata del contratto originario, stipulato sino al 10/10/2020) presso l'I.C. Centro 1 di Brescia;

f) dal 30.09.2020 al 31.08.2021 presso il Liceo Calini di Brescia;

g) dall'08.09.2021 al 10.02.2022 (a seguito della revoca del contratto originario, stipulato sino al 31/08/2022, per mancanza di convalida del titolo a seguito dei controlli svolti) presso il medesimo Liceo Calini di Brescia.

In esito alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, infatti, per la sig.ra Cerciello Giuseppina veniva richiesto il rinvio a giudizio nell'ambito del p.p. 1778/2021, stralcio del p.p. 407/2019, per i reati di cui agli artt. 110 e 476, comma 2, c.p., di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, e, infine, di cui agli artt. 56 e 640, comma 2, n. 1, c.p.; questi ultimi, in particolare, perché "con artifizi e raggiri" ella aveva indotto in errore

il Ministero, così procurandosi l'ingiusto vantaggio degli incarichi di supplenza. Con decreto del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania del 6 dicembre 2023 è stato disposto il giudizio, nei confronti dell'interessata, per i detti capi di imputazione.

In virtù dei rapporti di lavoro intrattenuti con i predetti Istituti scolastici mediante le false attestazioni e la produzione di documentazione falsa, la sig.ra Cerciello ha percepito indebite retribuzioni pari ad euro 62.665,77 lordi.

3. La vicenda, come sopra ricostruita, appare imperniata sulla falsità del titolo di studio dalla quale è scaturita la nullità dei contratti stipulati, anno per anno, dall'odierna appellante con gli istituti scolastici di Brescia, per violazione di norme imperative.

3.1. Quanto alla censura relativa all'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione deve convenirsi che, nei casi di doloso occultamento del danno, il termine prescrizionale decorre dalla scoperta del fatto dannoso, salva la prova della conoscenza effettiva del fatto in data anteriore. Nel caso di specie, l'assoluta inattendibilità del titolo di studi conseguito presso l'I.P. "Passarelli" di San Marco di Castellabate nell'A.S. 2012/2013 con il punteggio di 100/100 che attestava il conseguimento della qualifica di operatore dei servizi per la ristorazione/settore cucina si è disvelata soltanto all'esito dell'istruttoria penale - coperta da segreto fino alla data del rinvio a giudizio – allorquando è stato chiarito che il documento era viziato da falsità ideologica. Invero, soltanto l'attività investigativa svolta dagli organi di p.g. aveva consentito di scoprire l'esistenza di una vera e

propria organizzazione criminale, operante in Campania, il cui fine era quello di intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi (di grado preparatorio, di maturità magistrale, di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento su posto comune e su sostegno nelle scuole primarie e secondarie, di qualifica professionale con elevato punteggio) da utilizzare per l'inserimento nelle graduatorie degli Istituti Scolastici e di Circolo o Provinciali al fine dell'ottenimento di incarichi presso scuole statali in relazione a diversi profili professionali del personale scolastico. Dagli accertamenti esperiti sarebbe emerso che l'Istituto, dietro pagamento, ha rilasciato centinaia di diplomi con elevati punteggi, allo scopo di consentire agli intestatari l'inserimento nelle predette graduatorie e/o di ottenere un maggiore punteggio nelle stesse, riuscendo a sopravanzare in tal modo gli altri concorrenti. Le indagini riguardavano, in particolare, le attività di falsificazione dei diplomi avvenute presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate, ove, oltre a essere predisposti e rilasciati i falsi titoli di studio, venivano creati falsi registri e falsi verbali di commissione d'esame allo scopo di giustificare eventuali richieste di convalida dei titoli (doc. 2, all. 2 "Informative, interrogatori e sit" e all. 3 "Informativa finale Atena", prot. Sez. P.G. n. 349/1–4/2019 del 21/04/2020). Risulta, pertanto, che l'effettiva conoscenza di tale falsità non poteva certo avvenire con gli ordinari strumenti di controllo e verifica dei titoli da parte dell'amministrazione scolastica, richiedendo complesse indagini i cui esiti sono stati resi conoscibili,

anche al p.m. contabile, soltanto con il rinvio a giudizio. Il motivo di censura è, pertanto, da rigettare.

3.2. In merito alla falsità del documento prodotto per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA, nei confronti della sig.ra Cerciello Giuseppina è stato richiesto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, nell'ambito del p.p. 1778/2021, stralcio del p.p. 407/2019, per i reati di cui agli artt. 110 e 476, comma 2, c.p., di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, e, infine, di cui agli artt. 56 e 640, comma 2, n. 1, c.p. (doc. 1, all. 2, pag. 88 e 89), questi ultimi, in particolare, per aver "con artifizi e raggiri" indotto in errore il M.I.U.R., nelle sue diverse articolazioni, così procurandosi l'ingiusto vantaggio degli incarichi di supplenza. Il procedimento n. 1778/21 RGNR è ancora pendente e rinviato all'udienza del 05.11.2026, come da documentazione prodotta in allegato alle conclusioni della Procura generale. La pendenza di un giudizio penale per falsità del documento dal quale scaturisce il danno erariale non costituisce motivo di sospensione necessaria ai sensi degli artt. 14 e 105 c.g.c., dal momento che tale disposizione si riferisce esclusivamente al giudizio intrapreso dinanzi al giudice civile con apposita querela di falso. L'art. 14 c.g.c. si limita, infatti, a confermare la riserva di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la "risoluzione dell'incidente di falso", con ciò rinviando all'art. 105 che, appunto, detta la disciplina in materia di "incidente di falso". Orbene, non solo l'applicazione delle citate disposizioni presuppone la pendenza di un giudizio promosso sulla "querela di

falso" di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c. (e dunque di un giudizio da instaurare in via principale o incidentale, volto all'accertamento di veridicità di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, riconosciuta o verificata), ma non è prevista affatto la sospensione automatica e *ope legis* del giudizio contabile (in termini, Sez. II centr. app. n. 41/2020). Nel caso di specie, risulta pendente, come sopra precisato, il giudizio penale nei confronti dell'odierna appellante per i reati di falso e truffa aggravata, di talché deve ribadirsi il principio di autonomia dei giudizi, attesa la diversa rilevanza che lo stesso fatto generatore assume nei diversi plessi giurisdizionali e assetti ordinamentali. In ogni caso, dall'assetto difensivo spiegato dall'appellante è agevole desumere che ella non abbia mai contestato la "falsità" del documento, limitandosi ad asserire l'estraneità alla consumazione del reato e, di conseguenza, la non imputabilità dell'addebito dedotto in sede di responsabilità amministrativa.

4. Sulla base di tali premesse, deve essere valutata la fondatezza del secondo motivo di gravame con il quale la signora Cerciello assume l'erroneità della sentenza in punto di quantificazione del danno, dovendosi ritenere che in assenza di contestazioni sulla qualità e quantità delle prestazioni rese, il vantaggio arrecato all'amministrazione d'appartenenza è pari alle retribuzioni indebitamente percepite, anche tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 2126 c.c.

4.1. Il tema delle interferenze tra le giurisdizioni è uno degli snodi centrali del più ampio dibattito attorno alla convivenza delle regole di

invalidità dei contratti con le regole di condotta che sono fonti di responsabilità risarcitoria. Nel diritto civile, infatti, la nullità identifica un vizio che inficia il contratto *ab origine* e l'art. 1418 c.c. ne plasma il regime, basandosi sulla difformità del contratto dal paradigma che ne determina la perfezione strutturale (nullità strutturale) ovvero ne individua gli elementi contenutistico-funzionali connessi a interessi ritenuti inderogabili da parte del legislatore (nullità testuale e virtuale). Il contratto nullo rende *sine titulo* le prestazioni effettuate, e genera obblighi restitutori (non risarcitori) che la giurisprudenza di legittimità ritiene di mutuare dalla disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che dalla nullità del contratto discendono reciproche restituzioni, compresi gli interessi a carico del percettore di malafede dal giorno del pagamento. Una delle eccezioni al principio generale di ripetibilità degli emolumenti erogati *sine titulo* si rinviene proprio nell'ambito dei contratti di lavoro, per i quali l'art. 2126 c.c. impedisce la restituzione degli emolumenti versati in presenza di un contratto invalido. La disposizione – ritenuta espressione del generale principio di conservazione degli effetti del negozio giuridico e sicuramente da inserire tra quelle poste a tutela del lavoratore – è da tempo considerata applicabile al rapporto di lavoro subordinato pubblico, alle dipendenze di una p.a., per il quale pure si è parlato del rapporto contrattuale di fatto. Si esclude in tal modo che il datore di lavoro pubblico possa pretendere la restituzione degli emolumenti versati per effetto della nullità del contratto, anzi, è dovuto al

lavoratore il trattamento retributivo ordinario, anche se limitatamente ai soli periodi effettivamente lavorati e solo per le mansioni prese in considerazione dal titolo invalido.

La neutralizzazione della *condictio indebiti* trova un limite nella sola ipotesi, espressamente contemplata dalla norma, in cui vi sia illiceità dell'oggetto e della causa che priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro. Pure in questo caso, l'interpretazione restrittiva fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2022, n. 37162) e anche costituzionale (Corte cost. 19 giugno 1990, n. 296; di recente, Corte cost. 27 gennaio 2023, n. 8), si pone in funzione del prevalente interesse del lavoratore (ex artt. 36 e 38 Cost.). In particolare, facendo leva sulla distinzione tra "illiceità" ed "illegalità" del contratto, i giudici di legittimità hanno sostenuto che la tutela ex art. 2126 c.c. trova applicazione quando il contratto è viziato da "mera" illegalità, ma non quando sussiste una illiceità in senso forte, ossia in caso di contrasto con i principi di ordine pubblico o con le norme imperative inerenti all'ordine pubblico che ne siano l'oggetto, la causa, o il motivo determinante (Cass., Sez. lav., 24 giugno 2009, n. 26270; 31 luglio 2019, n. 20722, Cass., Sez. II, 25 febbraio 2021, n. 12791). L'illiceità, infatti, non può ravvisarsi nella mera contrarietà a norma imperativa, configurandosi quale lesione dei principi di ordine pubblico strettamente intesi come i valori giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento. E, tuttavia, la giurisprudenza amministrativa tende ad escludere che ricorra la suddetta ipotesi allorquando manchi al lavoratore il requisito

dell'abilitazione professionale o dell'autorizzazione amministrativa prescritta quale attestazione, nel pubblico interesse, della sua capacità professionale o dell'idoneità morale allo svolgimento di determinate attività (Cons. Stato 19 novembre 1992, n. 1331).

4.2. Se tali sono gli approdi ermeneutici in sede di giurisdizione ordinaria, a ben diverse conclusioni deve pervenire il giudice della responsabilità erariale risarcitoria che è chiamato a verificare l'esistenza di un danno patrimoniale per effetto dello sbilanciamento o violazione nel sinallagma contrattuale. Alla cognizione del giudice contabile, pertanto, rimane estranea l'applicazione delle regole di validità del contratto di lavoro o della *condictio indebiti* che deriva dalla nullità del contratto, ovvero, infine, delle norme di protezione delle prestazioni lavorative erogate in favore del datore di lavoro, quale appunto l'art. 2126 c.c. Il giudizio di responsabilità amministrativa, infatti, si snoda lungo il binario della corretta applicazione delle regole di condotta che gravano sul dipendente pubblico, alla stregua del principio di legalità che governa l'azione amministrativa, all'interno di quel compasso di valori e obblighi che derivano dal principio di imparzialità e buon andamento sancito a livello di *Grundnorm* (art. 97 Cost.) in uno al principio di disciplina e onore che contraddistingue ogni *munus* pubblico (art. 54 Cost.).

In tale solco, occorre verificare se la violazione delle regole che presidiano l'accesso per concorso nel pubblico impiego (ancora art. 97 Cost.), oltre a integrare una lesione dei detti principi costituzionali, costituisca anche fonte di una perdita patrimoniale e

non patrimoniale per il soggetto pubblico d'appartenenza o altro ente danneggiato, tale da determinare un danno concreto e attuale.

Su tale scia, l'irripetibilità delle retribuzioni erogate in forza di un contratto di lavoro nullo, ex art. 2126 c.c. rende "definitiva" la perdita economica maturata in danno della pubblica amministrazione di appartenenza, con l'effetto che, mentre il datore di lavoro pubblico deve valutare, in presenza di retribuzione illecitamente conseguite, l'esistenza di quelle condizioni che la giurisprudenza di legittimità ha posto a tutela del lavoro e della dignità del lavoratore (artt. 36 e 38 Cost.), il p.m. contabile deve partire dal fatto che, sussistendo quelle stesse condizioni, il danno si è irrimediabilmente prodotto e valutare, di conseguenza, il riparto di responsabilità.

Orbene, nel caso di falsificazione di titoli per l'accesso a graduatorie pubbliche e ai relativi contratti di lavoro – a prescindere dalla constatazione se sia inverata quella "illiceità" forte che deriva dalla violazione di norme di ordine pubblico, quali quelle penali che presiedono alla tutela contro i reati – non v'è dubbio che l'indebita percezione delle retribuzioni da parte del lavoratore abbia determinato un esborso di denaro *contra legem*, avendo il lavoratore violato le regole che, nell'ambito dei concorsi pubblici, sono poste a garanzia dell'assunzione (ossia stipula del contratto di lavoro) con i "meritevoli". Nel caso delle graduatorie ATA che ci occupa, i requisiti generali per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono stabiliti dall'articolo 4 della

legge 3 maggio 1999 n. 124, secondo le modalità disciplinate dal Miur con il DM del 13.12.2000 n. 430. Secondo quanto previsto dall'art. 5 del predetto Regolamento, il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, costituisce apposite graduatorie (cd. graduatorie di Circolo e di Istituto), in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola (assistente amministrativo, assistente tecnico, guardarobiere, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico), sulla base delle domande prodotte dagli aspiranti alle supplenze. L'art. 8 del predetto Regolamento rinvia ad apposito decreto del Ministro della Pubblica Istruzione la definizione dei termini e delle modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze. I titoli di studio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validità dei titoli previsti nel precedente ordinamento. Ai fini del conferimento di supplenze temporanee, i dirigenti scolastici attingono alle graduatorie di circolo e di istituto di c.d. terza fascia, che hanno validità triennale e vengono redatte a seguito di indizione di concorso con apposito decreto ministeriale. Con D.M. 640 del 30.08.2017, come modificato dal D.M. 947 dell'1.12.2017, è stato disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A. valide per il triennio 2017/2018,

2018/2019 e 2019/2020, prorogate anche per l'a.s. 2020/2021, con indicazione dei requisiti di ammissione – sia specifici sia generali – che gli aspiranti devono possedere, le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Con D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è stata disciplinata la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.

L'art. 2, comma 5, sia del D.M. 640/2017 sia del D.M. n. 50/2021 indica *pro tempore* per ciascun profilo professionale i titoli di studio per l'accesso, così come ridefiniti per il personale A.T.A. dalla "sequenza contrattuale" prevista dall'articolo 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritto in data 25 luglio 2008, tenuto conto della normativa medio tempore intervenuta in materia di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali (D.P.R. 87/2010 e D.P.R. 88/2010). Con riguardo al profilo professionale di collaboratore, i titoli di studio previsti dalla norma in esame (art. 2, comma 5, lettera g) sono i seguenti: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi professionali di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. La tabella A/5, allegata ad entrambi i decreti, riporta i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formazione delle graduatorie per il profilo professionale di collaboratore scolastico; con riguardo ai titoli di studio per l'accesso a tale profilo professionale, è stabilita la possibilità di valutare un

solo titolo (ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti, è prevista la valutazione di quello più favorevole); è previsto, inoltre, che per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10, indipendentemente dalla durata del percorso formativo (triennale per i diplomi di qualifica, quinquennale per i diplomi di maturità). Inoltre, gli artt. 7 e 8 dei predetti decreti ministeriali dispongono l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false, nonché la decadenza in caso di inserimento nelle stesse.

A fronte della chiarezza della normativa di settore, la sig.ra Cerciello ha ottenuto dall'Istituto Passarelli – come da nota inviata da tale Istituto all'U.S.P. di Salerno in data 16.05.2019 (v. doc. 2, all. 3, pagg. 29 e 33) – la pergamena n. 109498/2012 - operatore dei servizi per la ristorazione - settore cucina - sessione suppletiva di esami dell'A.S. 2012/2013; e, tuttavia, dai successivi controlli è emerso che la detta pergamena rientrava nello stock di attestati (dal n. 109421 al n. 109498) assegnato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno ad altro istituto scolastico, nello specifico, all'Istituto statale Corbino di Contursi, poi disconosciuti dal presunto firmatario, per i quali pende il giudizio penale di falsità. Al netto di tale diploma, l'odierna appellante era in possesso di un certificato EIPASS ed un attestato di qualifica professionale conseguito nell'ambito di un corso regionale per "Operatore assistenza disabili" presso Assoforum di Napoli. Entrambi i titoli non le consentivano di accedere alle graduatorie,

alla stregua della normativa regolamentare sopra riportata.

Le certificazioni EIPASS (European Informatics Passport) sono certificazioni riconosciute a livello internazionale che attestano il possesso delle competenze digitali nell'utilizzo di strumenti ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione).

Il corso per Assistente Disabili regionale ha una durata breve, generalmente tra le 300 e le 600 ore (circa 3-6 mesi). Si tratta di una qualifica professionale regionale di livello EQF 3 utile per l'inserimento lavorativo immediato o per punteggi specifici (come nelle graduatorie ATA), ma non richiede tre anni di studio e quindi non può costituire valido titolo di accesso.

5. L'assenza di un valido titolo di studi per l'accesso alle graduatorie pubbliche conferma che si è al cospetto di un danno pari all'intero ammontare delle retribuzioni percepite; giammai alla signora Cerciello avrebbe potuto sperare di conseguire i benefici economici che derivavano dalla stipulazione dei contratti a tempo determinato presso gli istituti scolastici, se non avesse esibito il titolo falso, l'unico utilizzabile per procurarsi il lavoro presso la pubblica amministrazione. E, tuttavia, a differenza delle fattispecie per le quali il soggetto in possesso di altro idoneo titolo legittimante esibisce il titolo falso per scavalcare altri in graduatoria - dove si può applicare anche l'integrale compensazione del danno con il vantaggio secondo l'orientamento prevalente formatosi nella giurisprudenza contabile d'appello in relazione ad analoghe fattispecie (Sezione II centr. app. nn. 63/2026 e 68/2026, 75/2026) – nel caso in esame il candidato

non avrebbe potuto giammai essere utilmente inserito nelle graduatorie e svolgere le mansioni alle quali era adibito, con la conseguenza che alcuna integrale compensazione è configurabile.

La differenza tra le due ipotesi è netta.

Nel primo caso, essendo il candidato in possesso un titolo abilitante, si può legittimamente presumere che egli abbia le competenze, le capacità e le conoscenze giuste per lo svolgimento delle prestazioni lavorative alle quali è chiamato (nel caso di collaboratore scolastico, quelle di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici): lo Stato o altro ente all'uopo autorizzato, infatti, ha fornito la necessaria preparazione e formazione, validamente testate da un titolo conseguito a seguito di esame finale e il falso titolo è servito (solo) per competere nella graduatoria con altri candidati ed eventualmente scavalcarli.

Nel secondo caso, come quello in esame, al contrario, non v'è prova che la collaboratrice scolastica avesse le necessarie competenze verificate da una commissione, né avesse ricevuto la necessaria preparazione allo svolgimento delle mansioni che, nonostante fossero prevalentemente materiali e fungibili, non sono state testate da alcuno.

Ogni rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, infatti, presuppone non solo l'abilità, ossia la idoneità del soggetto a svolgere le prestazioni previste dalla fonte regolatoria, ma anche la conoscenza del contesto nel quale il lavoro va a calarsi e, dunque, i

diritti, i doveri e le obbligazioni dei quali quel contesto è intessuto.

In definitiva, la totale assenza di un titolo abilitante lascia legittimamente presumere, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, che la prestazione resa non possa rispettare lo *standard* quali-quantitativo di quella resa da chi il titolo lo possiede, pena l'azzeramento del valore specifico da attribuire a certificazioni, attestati, diplomi etc. che hanno proprio lo scopo di rendere certo il conseguimento di quelle abilità, conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento del "mestiere" o della "professione" ai quali si è chiamati.

Riemerge, dunque, in tale solco ricostruttivo, la necessità di verificare lo iato che l'assenza del titolo abilitante provoca tra la prestazione resa dal dipendente privo di abilitazione e la controprestazione retributiva, con la conseguente dilatazione del nesso sinallagmatico che avvince le reciproche obbligazioni, in cui il livello economico della retribuzione non può prescindere dal possesso di abilità e competenze certificate, a prescindere dalla natura materiale o meno dell'attività svolta e, persino, dall'assenza di contestazione della quantità e qualità di lavoro prestato. Tale danno differenziale è stato quantificato, condivisibilmente, nella misura del 50% della retribuzione prestata, proprio tenendo conto della natura "materiale" delle prestazioni rese e dell'assenza di rimproveri sulla quantità e qualità delle stesse che sono meri indicatori per la quantificazione di una perdita economica che non può che essere misurata in via equitativa, ex art. 1226 c.c.



6. Non possono trovare ingresso neppure le doglianze relative alla imputazione di responsabilità esclusiva o concorrente in capo all'amministrazione danneggiata in quanto la falsità della quale era affetta il documento di natura ideologica era tale da trarre in "inganno" l'istituzione scolastica e da richiedere complesse indagini per il relativo disvelamento, e presupponeva evidentemente una volontà dolosamente orientata della Cerciello di avvalersi di un titolo mai realmente conseguito: una "carta" che poteva consentirle l'accesso in assenza di un corrispondente contenuto, del quale si garantiva la veridicità ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Venendo, infine, alla quantificazione del danno deve rilevarsi che i primi giudici hanno ritenuto di liquidarlo nella misura del 50% delle retribuzioni percepite dalla Cerciello *"al lordo degli oneri fiscali e contributivi"*, per euro 31.332,89, da considerare comprensiva della rivalutazione monetaria. In realtà deve tenersi conto che, nella citazione introduttiva, il Procuratore regionale in ragione dell'orientamento espresso dalla Sezione territoriale *"(sentenze nn. 263/2022, 181/2023, 76/2024, 91/2024), nonché degli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria"*, aveva ridotto l'importo corrispondente alle retribuzioni per complessivi euro 62.665,77, alla minor somma di euro 47.320,39, ossia calcolando le somme sopra indicate al netto degli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali operate e versate al Fisco. Tale limite quantitativo costituisce un limite invalicabile per il giudice che, pure avendo condannato la Cerciello a una somma

inferiore a quella dedotta nel libello introduttivo, ha applicato la riduzione in via equitativa del 50% all'importo lordo delle retribuzioni, laddove la chiara rinuncia del pubblico ministero a esercitare l'azione per l'importo lordo, sottraendo la quota di danno corrispondente agli oneri previdenziali e fiscali, avrebbe dovuto indurre il Collegio di prime cure ad operare il dimezzamento sull'importo azionato, ossia quello di euro 47.320,39. In conclusione, per le anzidette ragioni, il motivo di gravame va parzialmente accolto, e la condanna rimane confermata nei limiti di euro 23.660,19 comprensiva, in assenza di un appello incidentale della parte pubblica sul punto, di rivalutazione monetaria.

8. Conclusivamente, l'appello deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la signora Cerciello Giuseppina è condannata al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito pari a euro 23.660,19, oltre interessi dalla data del deposito della sentenza di primo grado fino al giorno dell'effettivo soddisfo.

9. Le spese di lite, considerata la riduzione quantitativa dell'importo da risarcire, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna CERCIELLO Giuseppina al risarcimento del danno in favore del

Ministero dell'Istruzione e del Merito, pari a euro 23.660,19 (ventitremilaseicentosessanta/19) oltre interessi dalla data del deposito della sentenza di primo grado fino al giorno dell'effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia sono a carico della soccombente e si liquidano in complessivi euro 160,00 (CENTOSESSANTA/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) — (dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 settembre 2026

X il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente